Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 13 maggio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1943-XXI, n. 332.

Riconoscimento della qualità di famiglia numerosa alle famiglie con sei figli quando il padre sia caduto in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il godimento delle esenzioni ed agevolazioni tributarie accordate con la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e con la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, è esteso alle vedove di guerra che abbiano a carico sei figli di nazionalità italiana, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica lo stato vedovile.

Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli divenga inferiore a sei, semprechè permanga lo stato vedovile, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compia il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sei a partire dall'ultimo nato.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, è da considerarsi numerosa la famiglia con non meno di sei figli, che si trovino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, quando, oltre il padre caduto in guerra, manchi anche la madre.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 4, comma 2°, lettera *a*) della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, con cui si modifica l'art. 16 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, si applicano anche alle vedove di guerra che abbiano avuto sei figli.

Art. 3.

Le disposizioni della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, con cui si concedono ai capi di famiglia numerosa condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, quelle della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877, recante agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali, quelle dello statuto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, istituita col R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2529, nonchè quelle della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 917, che istituisce una medaglia di onore per le madri di famiglie numerose, si applicano anche alle vedove di guerra che abbiano sei figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra o per la causa nazionale.

Art. 4.

Il termine di tre mesi, previsto dall'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data si trovano in condizione di fruire dei benefici previsti nell'art. 1.

Art. 5.

Le vedove dei caduti per la causa nazionale sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle vedove di guerra.

Art. 6.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

Art. 7.

Le vedove che all'entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, sono ammesse a godere delle esenzioni previste in detto articolo, con decorrenza dal 1° gennaio 1942-XX.

Art. 8.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nelle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e 20 marzo 1940-XVIII,

n. 224, in quanto compatibili con quelle della presente legge, che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — BIGGINI — PARESCHI — TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 1° aprile 1943-XXI, n. 333.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare una donazione.

N. 333. R. decreto 1° aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali in cartella di rendita 5 %, disposta in suo favore dal conte gr. cr. prof. Prassitele Piccinini, con atto pubblico in data 28 settembre 1942-XX, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di suo padre, prof. Massimo Piccinini, e da conferirsi ad un laureato in medicina e chirurgia che intenda perfezionarsi negli studi sulla fisiopatologia clinica del ricambio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 2 aprile 1943-XXI, n. 334.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 334. R. decreto 2 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno destinato alla costruzione del fabbricato da adibirsi a Dopolavoro comunale di Borgo di Trevi disposta dal comune di Trevi come al rogito 27 dicembre 1939-XVIII del notaio dott. Vincenzo Misici registrato a Foligno il 12 gennaio 1940-XVIII.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 febbraio 1943-XXI.

Costituzione del Collegio arbitrale di primo grado in L'Aquila per la risoluzione delle controversie dipendenti dal terremoto del 1915.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 29 dicembre 1942-XXI e 18 dicembre 1942-XXI rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 20, 21, 24, 30 novembre e 3, 16 dicembre 1942-XXI emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Pescara, L'Aquila, Campobasso, Chieti, Ascoli Piceno e Teramo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado avente sede ne L'Aquila, di cui all'art. 5, comma 1° del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto per l'anno 1943-XXI dei signori:

Barresi cav. uff. Giacomo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente effettivo;

Giallombardo cav. uff. Arturo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente supplente;

Covajes cav. uff. Carmelo, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro ordinario, e Fraschetti commendatore Aldo, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Menè ing. Tommaso, arbitro ordinario e Martinez ing. Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Vacca ing. Francesco, arbitro ordinario e Leosini ing. Massimo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale de L'Aquila;

Schiavone ing. cav. uff. Michelangelo, arbitro ordinario, e Pappalardi ing. Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Favicoli ing. cav. Ciro, arbitro ordinario, e Florio ing. cav. Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Marini Cons. naz. ing. Alessandro, arbitro ordinario, e Cimica ing. Francesco, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

De Vico ing. cav. Antonio, arbitro ordinario, e Boldrini ing. comm. Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI — ALBINI — DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1943-XXI
Registro 7 Lavori pubblici, foglio 253. — CASTELNUOVO

(1561)

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta », di pertinenza, come dagli atti, della ditta Schiavone Annunziata ved. Russo e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Schiavone Annunziata ved. Russo, livellaria al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16 particella 69, per la superficie di Ha. 0.34.63 e con l'imponibile di L. 26,32.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Tavoletta Vincenzo, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Della Corte Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 54. — D'ELIA

(1534)

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » (proprietà Jannone) nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 gennaio 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Jannone Sebastiano e Gaudenzio fu Francesco e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Jannone Sebastiano e Gaudenzio fu Francesco livellari al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 86, per la superficie di Ha. 0.35.11 e con l'imponibile di L. 26,68.

Il fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Musto Teresa, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Capasso Eleonora;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI
Registro 9, foglio 146. — D'ELIA

(1562)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Azais Ettore a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Francesco Tiberio è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Ettore Azais a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Francesco Tiberio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ettore Azais è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Francesco Tiberio che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1568)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Barzan Gino a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI con il quale il fascista Gino Mari cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei lavoratori del commercio ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Gino Barzan a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, al posto lasciato vacante dal fascista Gino Mari;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gino Barzan è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, al posto lasciato vacante dal fascista Gino Mari.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1569)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Bertolini Roberto a consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Emilio Cianchi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Bertolini Roberto a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Emilio Cianchi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Roberto Bertolini è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Emilio Cianchi che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1570)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Bianca Antonino a consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Raimondo Bariletti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Antonino Bianca a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Raimondo Bariletti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Antonino Bianca è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Raimondo Bariletti che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1571)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Cuzzeri Girolamo a consigliere aggregato della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Guido Gobbo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della meccanica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Girolamo Cuzzeri a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Guido Gobbo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Girolamo Cuzzeri è nominato consigliere aggregato della Corporazione della meccanica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Guido Gobbo che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1575)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Coppelli Giovanni a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gino Davoli è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Giovanni Coppelli a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Gino Davoli;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovanni Coppelli è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Gino Davoli che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1574)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Cavatorta Giuseppe a consigliere aggregato della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vittorio Branchi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Giuseppe Cavatorta a consigliere aggregato della sud detta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Vittorio Branchi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Cavatorta è nominato Consigliere aggregato della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Vittorio Branchi che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1573)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Bonino Carlo a consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII con i quali i fascisti Luigi Turchi e Carlo Bonino sono stati nominati consiglieri aggregati, il primo della Corporazione delle industrie estrattive ed il secondo della Corporazione del legno entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Carlo Bonino a consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Luigi Turchi, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Bonino cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori dell'industria e viene nominato consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive, in rappresentanza della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Luigi Turchi deceduto.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1572)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° maggio 1943-XXI.

Nomina del Cons. naz. Bernardo Gusatti Bonsembiante a vice presidente della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dell'ospitalità;
Visto il proprio decreto 1° giugno 1940-XVIII, con il quale il fascista Alessandro Melchiori è stato nominato vice presidente della Corporazione predetta;
Vista la designazione del Ministro Segretario di Stato del Partito Nazionale Fascista per la nomina del Cons. naz. Bernardo Gusatti Bonsembiante a vice presidente della Corporazione dell'ospitalità in sostituzione del fascista Alessandro Melchiori nominato presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bernardo Gusatti Bonsembiante è nominato vice presidente della Corporazione dell'ospitalità in sostituzione del fascista Alessandro Melchiori che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1559)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione temporanea del sequestratario della S. A. Pietro De Albertis, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX, col quale la S. A. Pietro De Albertis, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Alfredo Jannelli;
Ritenuto che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Alfredo Jannelli, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Pasquale è nominato sequestratario della S. A. Pietro De Albertis, con sede in Milano, in temporanea sostituzione dell'avv. Alfredo Jannelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1943-XXI.
Sostituzione temporanea del sequestratario della S. A. Binet Industria Feltri, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1941-XIX, con il quale la S. A. Binet Industria Feltri, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il comm. Luigi Bellotti;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione del comm. Bellotti, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Assenza è nominato sequestratario della S. A. Binet Industria Feltri, con sede in Milano, in temporanea sostituzione del comm. Luigi Bellotti, richiamato alle armi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1943-XXI.
Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società in nome collettivo Luigi Boucher, fabbrica mobili, con sede in Meda (Milano), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1940-XVIII, con il quale la Società in nome collettivo Luigi Boucher, fabbrica di mobili, con sede a Meda (Milano), fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il cav. Andrea Lattuada;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/27932 del 9 novembre u. s.;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società in nome collettivo Luigi Boucher, fabbrica mobili, già assoggettata a sequestro con decreto Ministeriale 4 settembre 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il cav. Andrea Lattuada.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1608)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1943-XXI.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Commercio Ingrosso Tessuti Affini (S.A.C.I.T.A.), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Commercio Ingrosso Tessuti Affini (S.A.C.I.T.A.), con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto in essa sono rappresentati interessi di persone di nazionalità nemica;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società Anonima Commercio Ingrosso Tessuti Affini (S.A.C.I.T.A.), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Enrico Fumagalli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1943-XXI.

Trasformazione in sequestro del provvedimento di sindacato disposto nei riguardi della ditta F.lli Assael, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1941-XIX, con il quale la ditta F.lli Assael, con sede in Milano, venne sottoposta a sindacato;

Vista la relazione del sindacatore;

Considerato che si rende opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La ditta F.lli Assael, con sede in Milano, già sottoposta a sindacato con decreto Ministeriale 13 marzo 1941-XIX è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Enrico Fumagalli;

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1606)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1943-XXI.

Revoca del provvedimento di sindacato disposto nei confronti della Società in accomandita M.I.S.A.L. Macchine Industriali Leto, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1942-XX con il quale la Società in accomandita M.I.S.A.L. Macchine Industriali Leto, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale del 23 febbraio 1942-XX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società in accomandita M.I.S.A.L. Macchine Industriali Leto, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1943-XXI.

Disciplina della produzione e della distribuzione dei materiali laterizi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, che coordina le norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Ritenuta l'opportunità ed urgenza di disciplinare la produzione e la distribuzione dei materiali laterizi;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto la produzione di qualsiasi materiale laterizio da costruzione, nonchè la distribuzione e la vendita dei mattoni pieni, dei mattoni forati comuni, delle tegole marsigliesi e dei coppi, di qualsiasi dimensione, sono sottoposte alle norme stabilite negli articoli successivi.

Tali norme non si applicano alle terre cotte accessorie, di rifinitura o di carattere decorativo.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni determina la quantità complessiva di combustibili da porre a disposizione dell'industria dei laterizi; inoltre, sentite le organizzazioni dei produttori interessati, e sulla base dei vari fabbisogni, assegna detti combustibili alle singole provincie.

Art. 3.

I prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, sentiti il Comitato di presidenza, il Sindacato provinciale di categoria, e l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, scelgono le fornaci che devono produrre, e per ciascuna di queste indicano la quota di combustibili da assegnare, entro i limiti dei quantitativi provinciali di cui al precedente art. 2.

Nelle singole provincie la ripartizione della produzione e le assegnazioni di combustibili devono effettuarsi in modo che le fornaci prescelte lavorino a pieno regime per tutta la campagna, e sia assicurata la massima produzione di mattoni pieni e forati, tegole marsigliesi e coppi.

Nella scelta delle fornaci sarà osservato, in linea di massima, il seguente ordine di precedenza:

a) fornaci la cui attrezzatura consenta di produrre anche durante il periodo invernale;

b) fornaci i cui impianti consentano il più razionale impiego di combustibili;

c) fornaci che siano più vicine ai lavori da eseguire.

Il piano di produzione e di ripartizione come sopra formulato, sarà dai prefetti comunicato al Ministero delle corporazioni per le conseguenti determinazioni.

Art. 4.

Il Ministero delle corporazioni stabilisce le quote quadrimestrali di mattoni pieni, mattoni forati, tegole marsigliesi e coppi a disposizione di ogni amministrazione o ente.

Le Amministrazioni e gli Enti assegnatari procedono alla ripartizione provinciale delle rispettive quote, e trasmettono gli elenchi alla Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso, manufatti di cemento e laterizi, la quale provvede alla distribuzione a mezzo delle Unioni provinciali degli industriali.

casi in cui la produzione di una provincia non sia sufficiente a coprire il complesso delle quote delle Amministrazioni ed Enti assegnatari, la Federazione predetta farà eseguire le occorrenti forniture addizionali da fornaci di provincie finitime, applicando il criterio della minima distanza dal luogo di produzione al centro di consumo.

Art. 5.

I piani di distribuzione predisposti per le singole provincie dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso, manufatti di cemento e laterizi sono portati dalla stessa Federazione a conoscenza dei rispettivi Consigli provinciali delle Corporazioni.

Per esigenze eccezionali e di assoluta urgenza, i prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni possono modificare i piani di cui sopra sentita una apposita Commissione da essi presieduta e composta dai rappresentanti delle Forze armate, del Ministero per la produzione bellica, del Genio civile, dell'Ispettorato corporativo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del Comitato provinciale della protezione antiaerea e dell'Unione provinciale fascista degli industriali.

Delle modificazioni apportate ai piani di distribuzione deve essere data comunicazione alla Federazione predetta per i provvedimenti di competenza.

Art. 6.

È fatto obbligo alle aziende di produzione o di vendita di qualsiasi laterizio di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto di tenere un registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere annotati anche i movimenti degli scarti.

È fatto altresì obbligo alle predette aziende di fare periodica denuncia alla Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso, manufatti di cemento e laterizi, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni, della propria produzione e delle vendite effettuate, nonchè della destinazione degli scarti.

Norme transitorie.

Art. 7.

Le eventuali forniture dei materiali laterizi di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso in esecuzione di contratti stipulati anteriormente a tale data, saranno imputate alla quota assegnata, ai sensi del precedente art. 4 all'amministrazione od all'ente cui i materiali sono direttamente o indirettamente destinati.

Art. 8.

Ove alla data d'entrata in vigore del presente decreto vi siano fornaci, che dovendo cessare la propria attività per effetto di quanto è stabilito al precedente articolo 3, abbiano già confezionato materiale crudo, i prefetti possono autorizzare la cottura di detto materiale, entro determinato tempo, proponendo al Ministero delle corporazioni la relativa assegnazione di combustibili.

I laterizi così ottenuti sono soggetti, per la distribuzione al consumo, alla disciplina del presente decreto.

Art. 9.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: Amicucci

(1567)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1943-XXI.
Ristampa dell'elenco generale dei correntisti postali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 109 della legge postale e delle telecomunicazioni (testo unico approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2028, concernente tra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta la necessità di provvedere ad una ristampa aggiornata dell'elenco generale dei correntisti postali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la ristampa dell'elenco generale dei correntisti postali, edizione 1943-XXI, suddiviso in sei volumi, secondo il domicilio dei correntisti.

Il primo volume riguarderà i correntisti domiciliati in Piemonte e in Liguria; il secondo i correntisti domiciliati in Lombardia; il terzo i correntisti domiciliati nelle Tre Venezie e nella Dalmazia Italiana; il quarto i correntisti domiciliati in Emilia e in Toscana; il quinto i correntisti domiciliati in Abruzzo e Molise, nel Lazio, nelle Marche, in Umbria, in Sardegna, nel-

l'Africa Orientale Italiana, in Libia e in Albania; e il sesto i correntisti domiciliati in Calabria, in Lucania, in Puglia, in Sicilia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 2.

Il prezzo di vendita di ciascun volume è stabilito in lire cinque.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1943-XXI

Il Ministro: CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1943-XXI
Registro n. 7 Uff. risc. poste, foglio n. 3. — RISTUCCIA

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943-XXI, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernenti le imposte dirette ed i tributi locali scaduti o che fossero per scadere dal 1° marzo 1943-XXI al 30 giugno 1943 anno XXI, sono sospesi nel comune di Trapani sino a tutto il giorno 30 giugno predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati o da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli o ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1609)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1943-XXI.
Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 20 maggio 1941, col quale il sig. Fontanini Umberto fu Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. Gelpi Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la scrittura privata autenticata dal notar Guasti Alessandro da Milano in data 9 febbraio 1943-XXI, con la quale il suindicato sig. Fontanini Umberto ha rinunziato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Fontanini Umberto fu Giuseppe cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Gelpi Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 4 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 maggio 1943-XXI - N. 89

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,0751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5203
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,687	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	89,675
Id. 3,50 % (1902)	86,35
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % (1935)	89,575
Redimib. 3,50 % (1934)	79,475
Id. 5 % (1936)	94,25
Id. 4,75 % (1924)	494,95
Obblig. Venezie 3,50 %	96,60
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	93 —
Id. 5 % (15-2-50)	92,675
Id. 5 % (15-9-50)	92,65
Id. 5 % (15-4-51)	92,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 4% (1943) Serie B	243	capitale 65000 —	Domaine *Maria-Luisa* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Massimo* fu Nicola.	Domaine *Maria-Luigia* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Valeriano Massimo* fu Nicola.
Id.	358	1000 —	Domaine Maria-Luigia fu Cesare, ecc, come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G	543	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	820195	1001 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza, Opera Pia in Torino, sotto il nome di Ospedale Cottolengo, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Maria Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.
Id.	575821	175 —	Pedercini Lia fu Virgilio, moglie di Mantegazzini *Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.	Pedercini Lia fu Virgilio moglie di Mantegazzini *Giovanni-Antonio-Guglielmo-Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.
Id.	109566	126 —	Bouchard *Nicola* di Bernardo, dom. in Frosinone (Roma), ipotecata.	Bouchard *Battisti Nicola* di Bernardo, ecc., come contro
Id.	672137	70 —	Pais *Annetta* fu Giovanni, moglie di Bruno Cesare, dom. a Pesaro.	Pais *Vincenza-Marianna-Paola-Regina* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	170291	1050 —	Prole leggittima nascitura di Billia *Ida* fu Domenico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Ida* fu Domenico.	Prole leggittima nascitura da Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico.
Id.	410476 554108	315 — 210 —	*Ricauda* Teresa di Benedetto, ved. di Chiapetto Spirito, dom. in Cuorgnè (Torino).	*Aimoino Ricauda* Teresa fu Benedetto, ecc., come contro.
Id.	352568	665 —	Genta *Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Enrico* fu Cesare, dom. a Savona, con vincolo dotale.	Genta *Maria-Rosa* di Giovanni. moglie di Varaldo *Filippo-Antonio-Giuseppe-Alessandro* fu Cesare, ecc., come contro.
P.R. 3,50%	487950	119 —	Spalla *Francesca* fu Francesco, moglie di Balduzzi Luigi fu Paolo, dom. a Casteggio (Pavia), vincolata per dote.	Spalla *Maria-Francesca* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	266048	80,50	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena* di Panfilo, dom. a Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Lina* detta *Elena*, ecc., come contro.
Id.	277016	80,50	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena*, ved. Di Vincenzo Domenico, dom. in Picenza frazione del comune di Barisciano (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo Domenico, ecc., come contro.
Id.	277017	80,50	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Danisani Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	277018	80,50	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Danisani Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	1417	3260 —	Tempesti *Gemma* fu Goffredo, moglie di Betti Augusto, dom. in Pisa, vincolato per dote.	Tempesti *Ada-Gemma* fu Goffredo, ecc., come contro.
Id.	352744	150,50	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio e Felicetta di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Sole Giuseppe di Biagio, dom. in Senise (Potenza).	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	435757	119 —	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio, ecc., come sopra.	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	95490	14 —	*Filocomo* Michele di Francesco, dom. in Fiumara (Reggio Calabria).	*Filocamo* Michele, di Francesco, ecc., come contro.
Id.	238189	444,50	Aiello *Filippo* fu Gaetano, interdetto sotto la tutela di Aiello Pierina fu Gaetano, nubile, dom. a Trapani.	Aiello *Adamo-Filippo* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	40760	1848 —	Ghislanzoni Paolo fu Guido, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a favore di Penci *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Ghislanzoni Giacinto, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a favore di Penci *Maria-Antonia-Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	63539	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria*, nubile, di Francesco, dom. a Rossa.
Id.	91354	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Come sopra.
Id	109418	63 —	Raineri *Luigia* di Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* di Francesco nubile, dom. a Rossa (Novara).
Id.	167295	42 —	Raineri *Luigia* fu Francesco, ved. di Pizzera Pietro, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id	63541	24,50	Raineri *Catterina*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	91353	24,50	Raineri *Caterina*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina* nubile, del vivente *Francesco*, dom. a Rossa.
Id.	109416	63 —	Raineri *Caterina* di Francesco, nubile, dom. in Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	167293	42 —	Raineri *Catterina* fu Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1508)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata, in liquidazione, con sede in Licata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 ottobre 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata, con sede nel comune di Licata (Agrigento), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 luglio 1942-XX, con il quale il rag. Matteo Lauricella è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa «La Terra» di Licata, avente sede nel comune di Licata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del rag. Matteo Lauricella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1549)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del rsparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 2 maggio 1942-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Veduti i propri provvedimenti in data 2 maggio 1942-XX, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione del Monte di credito su pegno predetto;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, sono prorogate, a' sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, sino al 1° giugno 1943-XXI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1563)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 160 allievi militi della Milizia nazionale portuaria

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'arruolamento di n. 160 allievi militi della Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini di razza italiana iscritti al P.N.F. od alla G.I.L. che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 25° alla data d'inizio del corso; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero o alle operazioni della guerra attuale;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) contraggano all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni tre.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire, non oltre il 15 luglio 1943-XXI la domanda di ammissione in carta bollata da L. 8 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola alla Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia (prov. di Littoria).

I concorrenti inscritti nelle liste di leva di mare o dell'aria ed i militari in congedo della Regia marina o della Regia aeronautica dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda e l'eventuale arruolamento sarà subordinato alla presentazione del prescritto nulla osta rilasciato dal competente Ministero.

Gli arruolati nella leva terrestre con la classe 1925 o con classi precedenti che si trovino in congedo illimitato provvisorio, dovranno presentare il nulla osta dei competenti distretti militari; per coloro che siano in servizio nelle altre Forze armate dello Stato è richiesto il benestare rilasciato dai competenti Comandi.

Gli aspiranti iscritti alla M.V.S.N. dovranno trasmettere la domanda corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve di urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della Scuola.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato, ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, vidimata per conferma dal prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'iscrizione al P.N.F. od alla G.I.L. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

f) certificato di stato libero di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo). Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati riformati dai Consigli di leva o congedati da una delle Forze armate dello Stato per espul-

sione, negata rafferma o riforma. I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato di leva;

h) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola della Milizia nazionale portuaria;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un sanitario del Comune di residenza o da un ufficiale medico del R.E. o della M.V.S.N., vistato dalle superiori autorità, che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

l) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare superiore (quinta classe);

m) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

n) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni);

o) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al merito ed al valor militare, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 7 per stabilire le preferenze a parità di merito.

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati ed il concorrente è tenuto alla presentazione del certificato di povertà.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazioni le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'articolo 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando della Milizia nazionale portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia nazionale portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso, dovranno far pervenire alla Scuola della Milizia nazionale portuaria regolare istanza di rinunzia, da compilarsi in carta da bollo da L. 8 debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno chiamati a presentarsi alla Scuola della Milizia nazionale portuaria in Sabaudia (Littoria) per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della Commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dal Comando della Scuola a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tramviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Il Comando della Milizia nazionale portuaria esaminati i risultati della visita medica, formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria; i primi 160 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) gli insigniti di medaglie al valore o in possesso di benemerenze fasciste;

b) gli orfani di guerra e della Rivoluzione, i figli di mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista e di squadristi;

c) i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

d) coloro che abbiano partecipato alle operazioni della campagna italo-etiopica, della Spagna, d'Albania e della guerra attuale;

e) i provenienti dalla M.V.S.N.;

f) i più robusti, i più alti e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

g) quelli in possesso di maggior titolo di studio o con conoscenza di lingue estere;

h) i più giovani di età.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola sita in Sabaudia (provincia di Littoria) il mattino del 1° ottobre 1943-XXI. A tale scopo il Comando della Scuola invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della Scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta la prevista indennità giornaliera per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corso.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° ottobre 1943-XXI.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: italiano; cultura fascista; aritmetica; nozioni di storia e geografia; nozioni Codice marina mercantile, Codice penale e di procedura penale; leggi di P. S. ed elementi di polizia militare; lingue estere; istruzione militare teorica pratica; elementi pratici di agricoltura.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia nazionale portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria - Premi di rafferma.

Ai militi portuari sono corrisposti i seguenti assegni netti giornalieri:

Paga giornaliera e supplemento	L. 11,93
Indennità Milizia naz. portuaria	» 2,70
» caro viveri	» 0,43
Assegno temporaneo di guerra	» 2,36
Totale. . .	L. 17,42

Ai militi che si riaffermano competono:

al termine della I rafferma (anni 6) L. 3.000;
al termine della II rafferma (anni 9) L. 2.000;
al termine della III rafferma (anni 12) L. 1.000;

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese della Amministrazione.

Art. 11.

Trattamento di quiescenza.

Il personale della Milizia nazionale portuaria gode del medesimo trattamento di quiescenza in vigore per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Roma, addì 1° maggio 1943-XX

Il Comandante della Milizia nazionale portuaria
Cons. gen. G. VISCONTI

(1566)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a 62 posti di computista in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 1° agosto 1942-XX con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 62 posti di computista in prova (gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del pubblico concorso a 62 posti di computista in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nell'ordine sottoindicato:

1. Lisa Liliana
2. Nembrini-Gonzaga Marta
3. Di Battista Maria
4. Biagini Giordano
5. Grillini Adriano
6. Cavani Armanda
7. Albrizio Ave Lucia
8. Vinciguerra Fernando
9. Napoli Maria
10. Betti Livio
11. De Angelis Antonio
12. Giummarra Vincenzo
13. Terranova Ferdinando, ex combattente O.M.S., orfano di guerra, ammogliato
14. De Angelis Francesco
15. Stranio Papalia Iris, maritata
16. Dapoto Pasquale
17. Faraoni Vinicio, combattente guerra attuale
18. Positano Michelangelo
19. Papanti Rino
20. Toni Anna Maria
21. Camurri Enzo, ammogliato
22. Strazzera Margherita
23. Beccarini Beatrice
24. Menichicchi Luigi, combattente guerra attuale
25. Amoretti Giuseppe
26. Leone Pasquale, combattente guerra attuale
27. Ruffini Giuseppe
28. Buccarella Pasquale
29. Miele Violante
30. Gargano Giuseppe
31. Potenza Settimio
32. Barbagallo Carmelo, combattente guerra attuale, ammogliato
33. Scalisi Vincenzo
34. Mosca Giuseppe
35. De Bonis Nicola
36. Bertani Otello
37. De Santis Sauro Mario
38. Gaudiano Eustachio
39. Turi Francesco Paolo
40. Toni Liliana, orf. di guerra
41. Sattanino Francesco
42. Paris Spartaco
43. Falcucci Alvaro
44. Cilurzo Raffaele, ex combattente O.M.S., ammogliato
45. Colarossi Dino
46. Nisini Aldo
47. Ricci Rolando
48. Ferraris Giuseppe di Michele
49. De Petris Carlo Giovanni
50. Mendogni Euterio
51. Iovenitti Quirino, ex combattente A.O.I., ammogliato
52. Torelli Bruno, combattente guerra attuale
53. Cesanelli Riccardo
54. Lo Coco Nicolò
55. Ciccarini Antonio
56. Sordini Eusebio
57. Reggiani Carlo
58. Battarelli Andreino
59. Mensali Zelinda, orfana di guerra
60. Mecacci Egidio, combattente guerra attuale, ammogliato
61. Moretti Felice, orfano di guerra, ammogliato
62. Rutolini Emilio, ammogliato

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Murgia Ida
2. Cintolesi Marcella
3. Ansini Igea
4. Albrizio Marcella
5. Chiavari Rina
6. Guerra Enrichetta
7. Ruberti Emma
8. Antonini Domenico
9. Mazzeschi Socrate
10. Braglia Fernando
11. Delmondo Giorgio
12. Nistri Clara
13. D'Emilio Savino Raffaele
14. Piredda Michelina
15. Iadanza Giuseppe Nicola
16. Mattiolo Carmelo
17. Todde Olga
18. Olivieri Pietro
19. Sironi Eligio
20. Ciapessoni Carmen
21. Comparato Silvano
22. Bordoni Guido

Il presente sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 351.

(1595)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.